



02424/20

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Grove 2424

Oggetto: concordato preventivo creditori votanti - regime intermedio post I. 134/2012 - contestazione dopo i 20 giorni per l'espressione di voto questione - due classi - maggioranza

Sezione Sesta-Prima Civile

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati

() 1.

R.G.N. 7752/17

Cron. Rep.

Ud. 12.12.2019

Dott. Andrea Scaldaferri

Dott. Maria Giovanna Sambito

Dott. Maria Acierno

Dott. Massimo Ferro

Dott. Loredana Nazzicone

Presidente

consigliere

consigliere

consigliere relatore

consigliere

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

AR.GE.MO Costruzioni s.n.c. di dei suoi amm.ri, Giovanni, ill.resp., tutti rappr. e dif. dall'avv

allegata all'atto; -ricorrente-

Contro

Giovanni & C., in persona ANTONINO, soci

ei come da procura

RG 7752/2017- g.est. m.ferro

FALLIMENTO AR.GE.MO Costruzioni s.n.c. di Giovanni & C., Giovanni, ANTONINO in persona del curatore fallim. p.t.;

PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.

FALLIMENTO SOCIETÀ MESSINA CALCESTRUZZI, in persona del cur.fall.p.t.;

AMATA S.P.A., in persona del l.r.p.t.; -intimati-

per la cassazione della sentenza App. Messina 20.2.2017, n. 163/2017, rep. 246/2017, RG 404/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2019 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

- 1. AR.GE.MO Costruzioni s.n.c. di Giovanni & C., nonché i suoi soci illimitatamente responsabil Giovanni, NTONINO, impugnano la sentenza App. Messina 20.2.2017, n. 163/2017, rep. 246/2017, RG 404/2016, che ha rigettato il loro reclamo proposto *ex* art.18 l.f. avverso la sentenza Trib. Barcellona P.G. 15.6.2016 dichiarativa del rispettivo fallimento, dopo aver in pari data dichiarato inammissibile il concordato preventivo dalla società proposto;
- 2. la corte ha escluso ogni vizio nella mancata emissione di pronuncia del giudice delegato circa il credito contestato della Banca del Monte dei Paschi di Siena, registrato quale votante in senso contrario alla proposta nei 20 giorni dopo l'udienza e parimenti ha ritenuto che, constatata la mancata formazione delle maggioranze, non v'era necessità di alcuna convocazione specifica sul punto, assolvendo il predetto giudice ai suoi doveri relazionando al collegio per i provvedimenti ex art.162 co.2. l.f., invero assunti; inoltre, non venivano ravvisati errori per avere il tribunale verificato che, essendo due le classi, la predetta maggioranza non poteva dirsi raggiunta se non per l'unanimità del loro consenso; infine, era infondata la doglianza

ipotizzata per la mancata considerazione del mutamento in senso liquidatorio della proposta, sopraggiunto dopo che quella originaria era già stata non approvata e che indizi di merito deponevano per il "rischio connesso" al relativo programma;

3. con il ricorso, in due motivi, si contesta la decisione denunciando: a) violazione degli artt. 176, 179 e 162 l.f., avendo omesso il giudice delegato di adottare, dopo il voto negativo della banca (e per quanto espresso nei 20 giorni successivi all'udienza) ovvero anche lo stesso tribunale, dopo la contestazione del credito di tale votante, una decisione sull'ammissibilità di tale voto, essendo errato averne fatto rilevare la tardività, stante il regime in allora vigente dell'art.178 l.f. che equiparava – con la legge n.134 del 2012 - il non voto al voto positivo; b) violazione dell'art.177 l.f. per non avere la corte inteso le "diverse classi" come di necessità superiori a due, essendo invece nel caso inapplicabile la regola secca della maggioranza numerica, risolventesi altrimenti nella unanimità; il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il primo motivo è inammissibile; il ricorrente riconosce che la formale contestazione del creditore MPS è avvenuta per la prima volta solo davanti al tribunale, ivi convocato a seguito del riscontro effettuato dal giudice delegato, in esito al risultato delle votazioni; tale circostanza non osterebbe alla evidenziazione processuale del mancato dovere di decisione del giudice delegato, sul presupposto che, nel regime *ratione temporis* equiparante il mancato voto del creditore al voto positivo (dunque prima delle modifiche dell'art.178 l.f. seguite alla riforma del 2015 ed invece per effetto dell'intervento citato del 2012),

non vi era, all'adunanza dei creditori, alcun interesse alla contestazione;

- 2. ritiene il Collegio, proprio richiamando Cass. 13295/2018 (ed il correlativo principio sul positivo dovere del giudice di dirimere, ai soli fini del voto, le contestazioni sui crediti, se ve ne sono), che la deduzione del richiamato interesse sia impropria, sovrapponendo un requisito mutevole e connesso alla posizione soggettiva della partedebitore rispetto al più lineare regime dell'art.176 l.f.; tale norma, inserendosi nell'iter organizzativo dell'adunanza dei creditori ed in funzione preparatoria del relativo voto, completa gli adempimenti descritti nell'art. 175 l.f., dunque riveste una funzione strettamente inerente all'interesse non già della dialettica individuale ed eventuale fra un creditore contestabile (o contestante) ed il proponente, bensì della massa dei creditori; tutti i creditori, e lo stesso debitore, sono infatti tenuti, all'esito della illustrazione della relazione da parte del commissario giudiziale ed anche sulle proposte definitive di concordato (all'epoca della vicenda, sull'unica proposta), a dibattere, oltre che sul concordato stesso, proprio ed in quella sede sulle contestazioni dei crediti;
- 3. la previsione, per ciò che concerne il debitore, di una "facoltà di...contestare a sua volta i crediti", fornendo al giudice "gli opportuni chiarimenti" non può allora essere intesa come una prerogativa dipendente dalla condotta, sia pur nell'ipotesi affatto particolare del regime 2012-2015, assunta dai creditori; essa esprime invece l'opportunità di avviare un subprocedimento che, in limine alterando la rappresentazione contabile emersa dalla domanda ovvero rettificata dal commissario giudiziale o anche solo sollecitata da un'analoga iniziativa di altri creditori, può condurre a far definire, prima dell'inizio delle operazioni di voto, un diverso assetto del montante di riferimento; se è vero che, all'epoca, l'approvazione conseguiva alla maggioranza complessiva dei crediti, raggiungibile anche per effetto

dell'astensione dal rispettivo voto positivo espresso, appare requisito indispensabile di un'ordinata procedura di calcolo l'eliminazione di qualunque dubbio sulla legittimazione ad assumere, da parte di ciascun creditore, un comportamento che, espresso (come pur era consentito anche nel regime del silenzio assenso) o altrimenti concludente, fosse ex ante rivestito di una esatta e prevedibile consistenza; in ciò risiedeva la funzione essenziale della decisione del giudice delegato, mai sollecitata dal debitore;

ed invero è principio consolidato che sono le operazioni commesse al giudice delegato a segnare il momento definitivo per determinare chi sono i soggetti abilitati a votare e dunque le entità delle maggioranze necessarie all'approvazione della proposta, in coerenza logica con la previsione del testo dell'art.175 l.f. (Cass. 11403/2016, 13295/2018 e, prima ancora, 13282/2000); nella giurisprudenza di legittimità, d'altronde, questa funzione anticipatoria e programmatica di una preliminare 'conta' del debito correlato al voto ha trovato recezione nel principio per cui anche «la sussistenza di crediti oggetto di contestazione giudiziale non preclude il loro doveroso inserimento in una delle classi omogenee previste dalla proposta, ovvero in apposita classe ad essi riservata, assolvendo tale adempimento, ricadente sul debitore ed oggetto di controllo critico sulla regolarità della procedura assolto direttamente dal tribunale, ad una fondamentale esigenza di informazione dell'intero ceto creditorio: da un lato, infatti, tale omissione pregiudicherebbe gli interessi di coloro che al momento non dispongono ancora dell'accertamento definitivo dei propri diritti (ma che possono essere ammessi al voto, ex art. 176 legge fall., con previsione di specifico trattamento per l'ipotesi che le pretese siano confermate o modificate in sede giurisdizionale), e, dall'altro, essa altererebbe le previsioni del piano di soddisfacimento degli altri creditori certi, non consentendo loro di esprimere valutazioni prognostiche corrette e di atteggiarsi in modo pienamente informato

circa il proprio voto» (Cass. 13284/2012); né sul punto, e per i limiti della funzione illustrativa assegnata dall'art.378 c.p.c. alle memorie (Cass. 30760/2018), soccorre la tardiva produzione documentale circa il credito contestato, peraltro non decisiva, in quanto contemplata in un atto processuale penale non interferente con il meccanismo di evidenziazione del credito sopra esposto;

- 5. il secondo motivo è inammissibile, contrastando con il principio, già espresso da Cass. 10819/2018, per cui «la proposta di concordato preventivo, nel regime introdotto dal d.l. n. 35 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 80 del 2005, è approvata solo se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto ed, in caso di suddivisione in classi, anche della maggioranza di queste, in ragione del voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nel maggior numero di esse»; e proprio la fattispecie ivi decisa (per la previsione di quattro classi di creditori, di cui solo due favorevoli, una dissenziente ed un'altra senza voti), con la corretta statuizione che «la proposta deve ritenersi respinta ...non potendosi distinguere, ai fini della mancanza di un voto favorevole, tra la classe che ha espresso voto contrario e quella che, invece, non ha votato», conferma che anche per due classi, e non solo per ogni altro numero pari di esse, il legislatore ha previsto che, ove il debitore si voglia avvalere dell'opportunità riaggregativa economico-giuridica dell'istituto, deve pur sempre sottostare alla regola della maggioranza dei voti positivi delle classi; la stessa citata sentenza conclude sul punto che «ciò rende palese che in caso di risultato paritario del voto per classi la maggioranza non è raggiunta»;
- 6. né l'argomento della cd. molteplicità pur acutamente invocato dal ricorrente soccorre ad un diverso esito, secondo un congegno in realtà del tutto assente nel sistema, tant'è che viene

suggerito l'espediente del cram down rispetto alla classe dissenziente, istituto invero previsto, anche nel regime applicabile alla vicenda, solo nel giudizio di omologazione dall'art.180 l.f., in conseguenza delle opposizioni e non nello scrutinio, ben anteriore, deputato al raggiungimento delle maggioranze per capitale, numeri e classi;

il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con ogni 7. statuizione condannatoria avendo riquardo al principio della soccombenza. Si dà atto inoltre - mancando ogni discrezionalità al riguardo (cfr., tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass., Sez., U. 27/11/2015, n. 24245; Cass., Sez., U. 20/06/2017, n. 15279) - della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest'ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, a norma del comma 1-bis del detto art. 13.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in favore del controricorrente in euro 5.100 (di cui euro 100 per esborsi), oltre oneri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

a quello dovuto, per il ricorso principale, giusta il comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

> Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2019 il Presidente

> > dott. Andrea Scaldaferri

R Punzionario Giudiziario maccenzo BATTISTA

Il Funzionario Giudizierio Innocenzo BAITISTA